



Regolamento in materia di
Riconoscimento CFU, Esami di profitto e prova finale
dei Corsi di Studio in Economia
(modificato nel C.d.D. del 29/10/2020 ed emanato con DR n. 58 del
10/02/2021)

Art. 1- Finalità del Regolamento e ambito di applicazione

Art. 2- Riconoscimento di crediti

Art. 3- Esami di profitto

Art. 4- Commissioni esaminatrici

Art. 5- Prova finale L-18

Art. 6- Prova finale LM-56

Art. 7- Disposizioni transitorie e finali



Art. 1

Finalità del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti relativi al riconoscimento dei CFU, agli esami di profitto e alla prova finale dei Corsi di Studio in Economia (L-18 e LM-56), istituiti presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (di seguito DiMIE) dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 2

Riconoscimento di crediti

Per gli studenti provenienti da Corsi di Laurea di altri Atenei che ottengono il trasferimento e per gli studenti provenienti da Corsi di Laurea di codesto Ateneo che ottengono il passaggio, è possibile conseguire il riconoscimento dei CFU acquisiti.

Il riconoscimento dei CFU avviene con deliberazione del Consiglio dei Corsi di Studio in Economia, previo parere di una Commissione Didattica appositamente costituita, sulla base dell'analisi degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui si riferiscono, della coerenza e corrispondenza con gli obiettivi formativi e i programmi degli insegnamenti. I CFU possono essere riconosciuti anche solo parzialmente purché corrispondano a più della metà di quelli previsti per l'insegnamento corrispondente.

Nel caso il trasferimento sia effettuato da un corso appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il riconoscimento delle certificazioni linguistiche e del livello delle conoscenze linguistiche conseguite in precedenza dallo studente che si iscrive al Corso di Laurea in Economia Aziendale L-18 o al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management LM-56, e relative agli esami di Lingua straniera previsti dai rispettivi Piani di Studio, è effettuato dal Centro Linguistico di Ateneo, che ne dà comunicazione al Consiglio dei Corsi di Studio in Economia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, in materia di variazione della carriera universitaria, si rimanda al Regolamento di Ateneo per gli Studenti dell'Università della Basilicata.

Art. 3

Esami di profitto

Gli esami possono consistere in prove orali o scritte, relazioni sull'attività svolta, test con domande a risposta aperta o chiusa. Le modalità di espletamento degli stessi e la possibilità di effettuare accertamenti parziali *in itinere* sono stabilite annualmente dal docente responsabile dell'attività formativa. Le date di svolgimento



di eventuali accertamenti *in itinere* devono essere concordate con il Consiglio dei Corsi di Studio in Economia e non devono apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti.

Di tutti gli esami è garantita la pubblicità delle prove orali e la possibilità di verifica, dopo la notifica dei risultati, di quelle scritte. La verbalizzazione è effettuata unicamente all'atto della determinazione del voto finale, che è sempre espresso in trentesimi, eccetto che per le attività formative relative alla lingua straniera, al "Laboratorio di Informatica" e al tirocinio, per le quali è prevista l'attribuzione di un giudizio. Il superamento della verifica consente l'acquisizione dei crediti corrispondenti. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio in Economia possono prevedere norme che vincolino la possibilità di sostenere gli accertamenti finali o le prove d'esame al conseguimento di un numero minimo di CFU relativo ad attività formative svolte in periodi precedenti.

Per tutte le attività formative delle tipologie A, B, C, e D, l'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.

Il riconoscimento degli esami conseguiti durante i periodi di studio all'estero è disciplinato dall'art. 11 del Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 4

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni d'esame, nominate dai Direttori delle Strutture di riferimento, ciascuna per gli insegnamenti di sua competenza, su proposta dei docenti titolari degli insegnamenti, sono composte da almeno due membri, uno dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento e il secondo è un professore, un ricercatore o un cultore della materia del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini.

La qualifica di cultore della materia può essere attribuita annualmente dai Consigli delle Strutture di riferimento, ciascuno per la parte di sua competenza, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento, ad esperti delle discipline nel cui ambito ricade l'insegnamento, titolari di Dottorato di Ricerca e la cui attività professionale o scientifica sia adeguatamente documentata.

Il calendario delle sessioni per gli accertamenti finali e per gli esami di profitto è riportato nel Manifesto degli Studi delle Strutture di riferimento.

Art. 5

Prova finale L-18

La prova finale, il cui superamento attribuisce 6 CFU, consiste nell'elaborazione e discussione di una tesi di laurea che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano di studi dello studente; essa può essere integrata da un prodotto realizzato attraverso gli strumenti della comunicazione multimediale. La tesi, su richiesta dello studente, può essere scritta in lingua inglese e può essere discussa o in italiano o in inglese.



Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver conseguito, almeno 20 giorni prima della seduta di laurea, i crediti relativi alle attività previste dal Regolamento Didattico che, sommati a quelli da acquisire nella prova finale, gli consentano di ottenere 180 CFU.

La richiesta di tesi, subordinata alla maturazione di un minimo di 120 crediti, deve essere inoltrata al Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio in Economia su apposito modulo. La tesi può essere assegnata e preparata sotto la guida di uno dei docenti titolari di insegnamento di tipo A, B, C, D (base, caratterizzante, affine, a scelta) previsto dal piano di studio dello studente. Nel caso degli insegnamenti di tipo D, la tesi può essere chiesta solo per gli insegnamenti offerti dal Corso di Studio.

La tesi non può essere discussa prima di tre mesi dall'assegnazione e deve essere rilegata e depositata in duplice copia presso gli uffici della Segreteria Studenti, almeno 12 giorni prima della data prevista per l'esame di laurea.

Al fine di assicurare l'autenticità delle tesi di laurea, allo studente che si renda colpevole di plagio verrà comminata una sanzione minima consistente nell'impossibilità di laurearsi nella sessione corrente.

La prova finale si svolge in sessioni le cui date sono stabilite, per ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi.

La discussione della tesi si svolge davanti ad una commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da almeno sette componenti, di cui almeno quattro devono essere docenti strutturati.

La votazione della prova finale è espressa in centodecimi e la prova finale si intende superata se lo studente consegue la votazione minima di 66/110. Per la votazione finale si tiene conto, oltre che della qualità della tesi, anche dell'intero curriculum del laureato. Il voto base di laurea parte dalla media ponderata per CFU dei voti riportati negli esami di profitto, più un punteggio assegnato come di seguito riportato:

Presupposti	Punti
Laurea conseguita entro il 3° anno	3
Laurea conseguita entro il 4° anno	1
Laurea conseguita entro il 4° anno con esperienza all'estero	2
Solo esperienza all'estero	2
Valutazione della tesi	1-7

Qualora il voto di laurea sia 110, la commissione all'unanimità può concedere la lode.

Art. 6

Prova finale LM-56

La prova finale, il cui superamento attribuisce 12 CFU, consiste nell'elaborazione e discussione di una tesi di laurea che approfondisce un tema a scelta, con finalità sperimentali e/o innovative, relativo a uno degli insegnamenti



previsti dal piano di studi dello studente; essa può essere integrata da un prodotto realizzato attraverso gli strumenti della comunicazione multimediale.

Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver conseguito, almeno 20 giorni prima della seduta di laurea, i crediti relativi alle attività previste dal Regolamento Didattico che, sommati a quelli da acquisire nella prova finale, gli consentano di ottenere 120 CFU.

La richiesta di tesi, subordinata alla maturazione di un minimo di 55 crediti, deve essere inoltrata al Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio in Economia su apposito modulo. La tesi può essere assegnata e preparata sotto la guida di uno dei docenti titolari di insegnamento di tipo A, B, C, D (base, caratterizzante, affine, a scelta) previsto dal piano di studio dello studente. Nel caso degli insegnamenti di tipo D, la tesi può essere chiesta solo per gli insegnamenti offerti dal Corso di Laurea.

La tesi non può essere discussa prima di tre mesi dall'assegnazione e deve essere rilegata e depositata in duplice copia presso gli uffici della Segreteria Studenti, almeno 12 giorni prima della data prevista per l'esame di laurea.

Al fine di assicurare l'autenticità delle tesi di laurea, allo studente che si renda colpevole di plagio verrà comminata una sanzione minima consistente nell'impossibilità di laurearsi nella sessione corrente.

La prova finale si svolge in sessioni le cui date sono stabilite, per ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi.

La discussione della tesi si svolge davanti ad una commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento composta da almeno sette componenti, di cui almeno quattro devono essere docenti strutturati.

La votazione della prova finale è espressa in centodecimi e la prova finale si intende superata se lo studente consegue la votazione minima di 66/110. Per la votazione finale si tiene conto, oltre che della qualità della tesi, anche dell'intero curriculum del laureato. Il voto base di laurea parte dalla media ponderata per CFU dei voti riportati negli esami di profitto, più un punteggio assegnato come di seguito riportato:

Presupposti	Punti
Laurea conseguita entro il 2° anno	3
Laurea conseguita entro il 3° anno	1
Laurea conseguita entro il 3° anno con esperienza all'estero	2
Solo esperienza all'estero	2
Valutazione della tesi	1-7

Qualora il voto di laurea sia 110, la commissione all'unanimità può concedere la lode.



Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni previste dai Regolamenti di Ateneo di interesse degli studenti, dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea in Economia e dalle disposizioni della Segreteria Studenti.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio del DiMIE. Eventuali modifiche saranno predisposte dal Consiglio dei Corsi di Studio in Economia e approvate dal Consiglio del DiMIE.

Con l'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ovvero con la modifica dei vigenti Regolamenti di Ateneo di interesse degli studenti, si procede alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.